

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del Regolamento</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Gestione rifiuti</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Definizione di rifiuto</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Soggetti passivi</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Categoria di utenza</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Tariffa</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Presupposto per l'applicazione del tributo</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Determinazione della base imponibile</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Locali ed aree scoperte non soggette al tributo</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Produzione di rifiuti speciali</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche e per compostaggio</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Riduzione tariffe e agevolazioni</i>
<i>Art. 14-bis</i>	<i>Dichiarazione di uscita dal servizio</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Cumulo di riduzioni e agevolazioni</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Riduzione zone "non servite"</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Tributo giornaliero</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Scuole statali</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Tributo provinciale</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Dichiarazione di inizio occupazione</i>
<i>Art. 21-bis</i>	<i>Dichiarazione di variazione o cessazione</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Periodicità dei pagamenti e modalità di riscossione</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Presentazione di richieste di informazioni e richiesta di rettifica degli importi addebitati</i>
<i>Art. 24</i>	<i>Dilazione di pagamento TARI e avvisi di accertamento</i>
<i>Art. 24-bis</i>	<i>Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento</i>
<i>Art. 25</i>	<i>Rimborsi e rettifiche di importi non dovuti</i>
<i>Art. 26</i>	<i>Importi minimi</i>
<i>Art. 27</i>	<i>Funzionario responsabile</i>
<i>Art. 28</i>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>
<i>Art. 29</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>
<i>Art. 30</i>	<i>Riscossione coattiva</i>
<i>Art. 31</i>	<i>Trattamento dei dati personali</i>
<i>Art. 32</i>	<i>Norma di rinvio</i>
<i>Art. 33</i>	<i>Norme transitorie e finali</i>

## Art. 1

### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa rifiuti solidi urbani, in conformità alle previsioni dell'art.1 commi 641 e seguenti della legge 27/12/2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione del tributo TARI nel Comune di San Giorgio di Piano, destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali, le disposizioni di legge vigenti e le deliberazioni regolatorie di ARERA in materia di gestione del servizio e criteri di determinazione della tariffa rifiuti.
4. Ai sensi dell'art. 3 dell'allegato A) Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), adottato dalla Delibera di ARERA n. 15/22/R/Rif, Atersir ha determinato, per tutte le gestioni dell'ATO Emilia Romagna, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati, per ciascuna "gestione" (dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono), individuando il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF e fatti salvi obblighi e livelli qualitativi già previsti nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che devono essere in ogni caso garantiti.

## Art. 2

### GESTIONE RIFIUTI

1. Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, la gestione integrata dei rifiuti urbani comprende la raccolta e lo spazzamento della viabilità pubblica e ad uso pubblico, la raccolta differenziata e la commercializzazione delle relative frazioni, il trasporto, l'avvio a recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e simili agli urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati approvato con Delibera di Consiglio n. 21 del 29/04/2013, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Il servizio di gestione rifiuti è svolto dal Gestore individuato da ATERSIR (Ente territorialmente competente) secondo le modalità indicate nel Contratto di servizio, stipulato fra gli stessi, e i suoi allegati e nel regolamento di gestione dei rifiuti.

## Art. 3

### DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4  
SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo del tributo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ai sensi dell'art.183 comma 1 lett. b) ter del Dlgs n. 152/2006 e simili agli urbani prodotti dagli esercenti le attività indicate in allegato L quinquies, aventi i codici ER indicati in allegato L quater del Dlgs n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 5  
CATEGORIE DI UTENZA

1. La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 Aprile 1999 n.158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:
  - a) per utenza domestica, le superfici adibite o destinate ad uso di civile abitazione;
  - b) per utenza non domestica, le superfici destinate ad usi diversi da quello domestico tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi;
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
  - a) domestiche residenti: le utenze occupate dai nuclei familiari che via hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune.
  - b) domestiche non residenti: le utenze occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario.

Art. 6  
TARIFFA

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 Aprile 1999, n.158.  
La tariffa è composta:
  - a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
  - b) da una quota variabile, rapportata alle quantità, determinata in via presuntiva con riferimento a numero componenti per l'utenza domestica ed a coefficienti di produzione dei rifiuti correlati all'attività per l'utenza non Domestica, nonché al livello di servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
3. La tariffa per le utenze domestiche è determinata:
  - a) per la quota fissa, applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli

- occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 Aprile 1999 n.158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;
- b) per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 Aprile 1999, n.15.
4. La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:
- a) per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia della attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3 Allegato 1 del D.P.R. 27 Aprile 1999 n.158;
- b) per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4 Allegato 1 del D.P.R. 27Aprile 1999 n.158.
5. Il Consiglio Comunale approva le tariffe entro il termine fissato da norme statali. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e simili agli urbani avviati allo smaltimento.
6. È riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale.
- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligenti gestioni del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
7. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al comma 6, si intendono prorogate le tariffe in vigore.
8. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 22.
9. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 25.
10. Nel caso in cui a seguito di verifiche o accertamenti sia riscontrata l'insussistenza del presupposto tributario è possibile effettuare d'ufficio la cancellazione dell'utenza.

#### Art. 7

##### PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e simili agli urbani i.
2. Si intendono per:
- a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
  5. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

#### Art. 8

##### DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e simili agli urbani.  
Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993 n° 507 (TARSU) ovvero ai fini del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES - di cui all'art. 14 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011;
2. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o riscrivibili nel catasto edilizio urbano, si può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n°138 del 1998.
3. La base imponibile del tributo, cui applicare la tariffa, è data:
  - a. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge, con modificazioni, con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per revisione del catasto), la superficie è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e simili agli urbani;
  - b. Per tutte le altre unità immobiliari, la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali.
5. Le scale interne sono considerate per la proiezione orizzontale moltiplicata per il numero di piani. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico

abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

6. Ai soli fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, in assenza della superficie calpestabile, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

#### Art. 9

##### LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani o simili agli urbani, o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti urbani o simili agli urbani in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, quali ad esempio:
  - a. i locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali vani ascensori, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone;
  - b. unità immobiliari chiuse e prive di qualsiasi arredo e prive di qualsiasi utenza attiva;
  - c. Unità immobiliari oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e alla superficie oggetto dell'intervento, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori purché di fatto non utilizzato;
  - d. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni (a esempio parcheggi, area verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, ecc) e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
  - e. superfici di locali coperti limitatamente alla parte dei locali con altezza inferiore a 150 centimetri;
  - f. fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale condizione sia confermata da idonea documentazione;
  - g. Locali e fabbricati in cui si esercitano attività agricole, agro-industriali, allevamento e pesca, silvicoltura e/o a queste connesse, ai sensi dell'art. 2135 c.c., locali di servizio ai fondi rustici o all'attività agricola, nonché le relative aree accessorie o cortilive, se produttivi di rifiuti diversi da quelli di cui all'art. 183 comma 1 lett. b) ter del Dlgs n. 152/2006;
  - h. aree della produzione e magazzini di materie prime e di merci ad essa funzionalmente ed esclusivamente connessi delle attività industriali con capannoni di produzione in cui si producono in via prevalente o esclusivamente rifiuti speciali, ai sensi del Dlgs n. 116/20.
  - i. le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti simili agli urbani;
  - j. Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;

- k. aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati, aree e corsie adibite esclusivamente all'accesso, manovra, transito muletti;
  - l. aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti, le superfici su cui insiste l'eventuale impianto tecnologico di lavaggio autoveicoli e le aree visibilmente adibite esclusivamente all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio; restano assoggettati i locali e l'area della proiezione della pensilina;
  - m. Locali ed aree adibiti a luoghi di culto delle religioni limitatamente alla parte di essi dove si svolgono funzioni religiose;
  - n. Locali ed aree destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - o. Superfici adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca di radiologia, sale per le terapie e riabilitazione fisica e da altre situazioni similari e reparti o luoghi di degenza per pazienti affetti da malattie infettive in cui si formano rifiuti speciali potenzialmente infetti.
2. Le condizioni di esclusione debbono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi e direttamente rilevabili, descritte e idoneamente documentate nella dichiarazione iniziale o in sede di richiesta di modifica o variazione.
  3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti urbani ai sensi dell'art.183 comma 1 lett. b) ter del Dlgs n. 152/2006 o simili agli urbani prodotti dagli esercenti le attività indicate in allegato L quinquies, aventi i codici ER indicati in allegato L quater del Dlgs n. 152/2006 e ss. mm ii, al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo per inidoneità a produrre rifiuti, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre all'applicazione di sanzioni e interessi.

#### Art. 10

#### PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo, sempre che sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dall'applicazione della tariffa, ed a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente come specificato al comma 1 (in via esclusiva) rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione

- quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati (o dallo stesso derivanti) o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o simili agli urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:
    - a) lavanderie a secco, tintorie non industriali: 20%;
    - b) laboratori fotografici, eliografie: 25%;
    - c) autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante: 30%;
    - d) studi dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici: 10%;
    - e) laboratori di analisi: 15%;
    - f) autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi: 10%;
    - g) allestimenti, insegne: 15%;
    - h) tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie: 20%;
    - i) falegnamerie: 50%
    - j) fonderie, galvanotecnici, verniciatura: 50%
    - k) officine di carpenterie metalliche: 50%.
  4. Per fruire dell'esclusione prevista dal comma 1, gli interessati devono:
    - a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, simili agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice ER;
    - b. comunicare entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti speciali prodotti nell'anno, distinti per codici ER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. L'esenzione e le riduzioni di superficie di cui al comma 2 vengono riconosciute solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione di cui al successivo art. 22 ed a fornire entro il 30 aprile di ogni anno idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).Qualora non venga presentata tale documentazione il Comune procederà ad accertamento con eventuale recupero della quota di riduzione indebitamente applicata comprensiva di sanzioni ed interessi.
  5. Per il primo anno di applicazione del tributo la presentazione della documentazione potrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento.

#### Art. 11

#### DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999, che risultano occupare l'immobile fino al momento dell'emissione dell'invito al pagamento, salvo conguaglio.



2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, quali ad esempio, badanti e colf, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 6 mesi l'anno.  
Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
3. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 22, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
4. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa non sono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti, se l'assenza è adeguatamente documentata, nel caso in cui si tratti di:
  - a. anziano collocato in casa di riposo;
  - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi in un anno;
  - c. soggetti che sono ricoverati in strutture sanitarie di cura o assistenziali o comunità per un periodo superiore a 6 mesi all'anno.
5. Per i locali tenuti a disposizione per i propri usi dai soggetti di cui alle lettere a, b, c del comma precedente risultanti come unici componenti del nucleo familiare ai fini del calcolo viene mantenuto un solo componente, previa richiesta documentata.
6. Per le utenze domestiche occupate da non residenti il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 22. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione o nel caso di unità immobiliari tenute a disposizione del soggetto passivo, il numero degli occupanti viene stabilito in 3 unità.

#### Art. 12

##### CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT, relativa all'attività principale e prevalente o ad eventuali attività secondarie, effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

#### Art. 13

### RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE E PER COMPOSTAGGIO

1. Alle utenze domestiche che praticano il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, sarà applicata la riduzione della quota variabile nella misura fissata dalla deliberazione annuale tariffaria. La riduzione viene concessa con le seguenti modalità:
  - a. la compostiera per la pratica del compostaggio domestico viene fornita solo al singolo cittadino (non alle utenze condominiali) che abbia a disposizione un giardino o un orto di almeno 50 mq;
  - b. la decorrenza dello sconto per il compostaggio domestico per le compostiere consegnate nell'anno di riferimento, è il 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'attivazione della pratica;
  - c. la raccolta differenziata è eseguita continuativamente nel corso dell'anno di riferimento.
2. Il Comune si riserva di disapplicare la riduzione per il compostaggio domestico qualora il Gestore del Servizio, nell'ambito delle verifiche annuali ed a campione in merito al corretto svolgimento della pratica secondo le disposizioni di legge vigenti, riscontri e comunichi all'Ente uno scorretto utilizzo della compostiera ovvero la mancata gestione del compostaggio, anche per l'assenza delle condizioni previste. La disapplicazione della riduzione avverrà con decorrenza 1° gennaio dell'anno in cui si è svolta verifica.
3. Al fine di agevolare chi effettua la raccolta differenziata, per il conferimento di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani conferiti in modo differenziato presso i centri di raccolta individuati dal Comune è prevista una riduzione della tariffa secondo modalità e criteri stabiliti nella deliberazione annuale tariffaria.

#### Art. 14

### RIDUZIONI TARIFFARIE E AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della legge n. 147/2013 (legge di Stabilità 2014), la tariffa del tributo è ridotta nella misura stabilita dalla delibera tariffaria nelle seguenti ipotesi:
  - a. abitazioni tenute a disposizione o altro uso limitato e discontinuo per meno di 183 giorni;
  - b. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, per meno di 183 giorni;
  - c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, o ricoverati presso luoghi di cura, case di riposo per oltre sei mesi l'anno.La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo e allegando la documentazione ivi indicata, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si chiede la riduzione e viene riconosciuta a conguaglio.
2. Alle utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti simili agli urbani, tramite soggetti abilitati, diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, è concessa una riduzione sulla quota variabile della tariffa ai sensi dell'art. 1 comma 649 L. 147/2013. Tale riduzione è proporzionale alla quantità di rifiuti simili agli urbani che il produttore dimostri di avere avviato al recupero rispetto a quelli prodotti, tenuto conto di eventuali quantitativi conferiti al pubblico servizio urbano. La percentuale di riduzione massima riconosciuta è riportata nella delibera annuale tariffaria. Al fine dell'applicazione dell'agevolazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettivo recupero è presentata

la richiesta contenente la documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente che deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e che deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;

b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;

e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegata alla documentazione presentata;

f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

La riduzione spettante, sarà imputata nelle singole bollette successive all'attestazione del riconoscimento della riduzione.

3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di inizio del presupposto, se sono stati rispettati i termini di decadenza qui indicati o previsti dall'art. 22 comma 6; in caso contrario decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta.
4. Il Responsabile del procedimento, nominato dalla Giunta Comunale, ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, provvede al recupero della tariffa dovuta, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste dall'art. 29 del presente regolamento.

#### Art. 14-bis

#### DICHIARAZIONE DI USCITA DAL SERVIZIO

1. La dichiarazione con cui le utenze non domestiche esprimono l'opzione di ricorso al mercato per tutti i rifiuti simili agli urbani, ai sensi dell'art. 30 comma 5, della Legge n. 69/2021 di conversione del DL n. 41/2021, va presentata al Gestore affidatario del servizio rifiuti entro i termini perentori previsti dalla Legge n. 69/2021, con i contenuti indicati nel presente Regolamento.

La dichiarazione in forma di autocertificazione deve contenere:

a) l'indicazione dei codici EER dei rifiuti simili agli urbani da conferire e la stima quantitativa sulla base della produzione dell'anno precedente;

b) la durata del periodo, non inferiore a 5 anni consecutivi, per il quale si intende conferire tali rifiuti al libero mercato;

c) l'indicazione del/i contraente/i privato/i del/i quale ci si avvale per l'avvio a recupero con il quale si è concluso un accordo anche solo annuale.

La riduzione è riconosciuta al contribuente che presenti annualmente, a pena di decadenza, apposita comunicazione e documentazione, considerando il rispetto dei tempi, delle modalità e dei contenuti minimi di cui al comma 2, art. 15, del presente regolamento.

2. Per l'eventuale rientro nel servizio pubblico di gestione rifiuti, prima del termine di 5 anni, la dichiarazione va presentata al Gestore del servizio, entro il 30 giugno di ogni anno. Il Gestore valuta di riprendere il servizio dall'anno successivo, se ciò è compatibile con l'organizzazione del servizio e con l'equilibrio generale del sistema di raccolta dei rifiuti urbani.
3. La mancata presentazione della dichiarazione comporta la permanenza nel servizio pubblico di gestione rifiuti.
4. Le attività industriali con capannoni di produzione, ai fini dell'esenzione di tali superfici dalla Tari, dovranno produrre una dichiarazione indicante le superfici e l'effettivo utilizzo o destinazione delle stesse. Nella dichiarazione, le imprese dovranno indicare le superfici della produzione e dei magazzini o depositi funzionalmente ed esclusivamente connessi alla produzione, in cui si producono in modo stabile e continuativo esclusivamente rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Dlgs n. 152/2006 modificato dall'art. 6 del Dlgs n. 116/2020.

#### Art. 15

##### CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Le riduzioni e le agevolazioni, per le utenze domestiche e non domestiche, sono cumulabili fino ad un limite massimo del 50% per cento del tributo.
2. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

#### Art. 16

##### RIDUZIONE "ZONE NON SERVITE"

1. Nel Comune è vigente il servizio di Raccolta Rifiuti mediante il sistema porta a porta, pertanto la riduzione "zone non servite" non si applica.

#### Art. 17

##### MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, ai sensi dell'art.1 comma 656 L. n. 147/2013, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20% della tariffa applicabile, per il periodo in cui il servizio non è stato effettivamente svolto.

#### Art. 18

##### TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a

mercati, soggette al canone unico di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50% per ogni giorno o frazione di giorno di occupazione.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo TARI a seguito di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. Il tributo giornaliero non è dovuto nei seguenti casi:
  - Occupazione di locali o aree scoperte per meno di due ore giornaliere;
  - Occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a quella indicata al punto precedente;
  - Occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.;
  - Occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore;
  - Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore purché non comportino attività di vendita o di somministrazione a fini di lucro.
  - L'ufficio addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare al gestore tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

#### Art. 19

##### SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo del servizio rifiuti coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

#### Art. 20

##### TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Bologna.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5

del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

#### Art. 21

#### DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo, per il soggetto passivo, di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. La dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori obbligati in solido al pagamento della tassa.
3. I soggetti obbligati presentano la dichiarazione entro 90 giorni solari dalla data in cui abbia inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo.
4. Secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, la dichiarazione va presentata a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico o online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet o disponibile presso lo sportello fisico.
5. Ai fini della nascita dell'obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.
6. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento ovvero al momento di presentazione della dichiarazione di attivazione del tributo se ne sussistono già i presupposti; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono, ma si producono esclusivamente dalla data di presentazione della domanda.
7. La dichiarazione del tributo deve contenere i seguenti elementi:

#### **Utenze domestiche**

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, recapito telefonico, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Copia planimetrie in scala e/o quotate delle autorizzazioni edilizie;
- e. Numero degli occupanti i locali;
- f. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- g. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione, adeguatamente documentata anche con autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
- h. La sussistenza di presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

#### **Utenze non domestiche**

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, recapito telefonico, PEC e/o indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del rappresentante legale denunciante;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;

- d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, le superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree denunciati e loro partizioni interne;
  - e. Copia planimetrie in scale e/o quotate delle autorizzazioni edilizie;
  - f. Data di inizio dell'occupazione/ conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
  - g. La sussistenza di presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
  - h. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
8. L'ufficio preposto alla gestione TARI, entro 30 giorni dalla ricezione, formula in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
    - a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
    - b) il codice utente e il codice utenza;
    - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.
  9. Al fine di assicurare la diffusione e la conoscenza delle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a beneficio degli utenti, il modulo riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta delle qualità del servizio.  
Le informazioni di cui al presente comma possono essere fornite all'utente anche con rinvio al sito internet istituzionale o tramite altro materiale informativo posto a disposizione dell'utente e distribuito presso gli sportelli abilitati.
  10. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 7 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.

#### Art. 21-bis

#### DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione del tributo, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Le variazioni del numero di componenti del nucleo familiare, risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune ed intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, sono periodicamente ed autonomamente aggiornate in anagrafica TARI in collaborazione con l'anagrafe comunale, pertanto, le modifiche dei componenti del nucleo familiare di soggetti residenti non sono oggetto di obbligo di dichiarazione.
2. Le dichiarazioni TARI corrispondenti alle richieste di variazione o di cessazione del servizio devono essere presentate entro 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite email o mediante sportello fisico o online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune o del gestore, in modalità anche stampabile e disponibile presso gli sportelli fisici.
3. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 2, le richieste di cui all'articolo 238, comma 10, del Decreto Legislativo 152/06 devono essere presentate ai sensi del decreto legge 41/21 entro il 30 giugno di ciascun anno e gli effetti di tali

dichiarazioni di variazione decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

4. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere i seguenti campi obbligatori:
  - a. il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
  - b. i dati identificativi dell'utente, tra i quali il cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e Partita IVA, codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
  - c. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
  - d. i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando ove è possibile reperirlo;
  - e. l'oggetto della variazione;
  - f. la data in cui è intervenuta la variazione o la cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.
5. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato al comma 1 del presente articolo. In caso contrario la cessazione avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione stessa o dalla data di inizio occupazione da parte del soggetto subentrante qualora sia inequivocabilmente riconducibile al medesimo immobile.
6. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo eventualmente già pagato per il periodo in cui è cessato il presupposto.
7. Nel caso in cui a seguito di verifiche o accertamenti sia riscontrata l'insussistenza del presupposto tributario è possibile effettuare d'ufficio la cancellazione dell'utenza.
8. Nel caso di decesso del contribuente i coobbligati o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione o cessazione entro il termine di cui al precedente comma 1; in caso contrario il Comune procederà d'ufficio, salvo applicazione della sanzione a carico di coloro che vi erano tenuti.
9. La risposta alle richieste di cessazione e variazione del servizio sono formulate in modo chiaro e comprensibile, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
  - a. il riferimento alla richiesta di variazione o cessazione del servizio;
  - b. il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;
  - c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
10. Le dichiarazioni di variazione e connesse richieste di cessazione del servizio, che comportino una riduzione dell'importo da addebitare all'utente, producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Anche nel caso di richieste di variazione che comportino un incremento dell'importo da addebitare all'utente, esse producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che facciano venir meno la soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
11. Entro 30 giorni lavorativi l'ufficio preposto risponde alle richieste di variazione e di cessazione del servizio. Tale termine si computa dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente.



## Art. 22

### PERIODICITÀ DEI PAGAMENTI E MODALITÀ DI RISCOSSIONE

1. La TARI è versata secondo le disposizioni di legge.
2. Il numero di rate del pagamento del tributo verrà stabilito annualmente con apposita deliberazione dell'ente. In caso di mancata deliberazione si intenderanno applicabili il numero di rate stabilite dalla delibera precedente.
3. L'ente invia almeno una volta all'anno il documento di riscossione secondo le modalità e con i contenuti prescritti negli artt. 4,5,6,7 e 8 del TITR, fatta salva la possibilità di prevedere una maggiore frequenza di invio del documento di riscossione.
4. Sono garantite all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo di pagare in un'unica soluzione.
5. Le modalità dell'eventuale conguaglio a debito o a credito saranno stabilite con Delibera Comunale.
6. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
7. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione, fermo restando che sia il termine di scadenza sia la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione.
8. Il termine di scadenza di cui al precedente comma deve essere riportato solo in riferimento al pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata.
9. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.

## Art. 23

### PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente ha facoltà di presentare richieste di informazioni relative all'applicazione del tributo e alla gestione delle tariffe, inoltre ha facoltà di richiedere la rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati devono essere presentate utilizzando appositi moduli predisposti, scaricabili dalla home page del sito internet istituzionale o disponibili presso gli sportelli fisici o online; restano comunque valide le richieste inviate senza l'utilizzo dei modelli preposti, purché contenenti i dati per il riconoscimento dell'utente (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo e coordinate bancarie per l'eventuale accredito degli importi addebitati).
2. Le risposte, di cui al comma 1, sono formulate in modo chiaro e comprensibile e devono contenere i seguenti elementi minimi:
  - il riferimento alla richiesta scritta originaria di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
  - il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;
3. Nel caso di richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi di cui al comma 2:

- la valutazione effettuata rispetto alla fondatezza o meno del reclamo, corredata da elementi documentali e da riferimenti normativi;
  - la descrizione dei tempi delle eventuali azioni correttive che verranno poste in essere;
  - il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
  - l'elenco della documentazione allegata.
4. L'ente o il gestore della TARI invia la risposta per le richieste di informazioni scritte entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, mentre nel caso di richieste di rettifica degli importi addebitati il termine previsto è di 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

#### Art. 24

##### DILAZIONI DI PAGAMENTO TARI ORDINARIA E AVVISI ACCERTAMENTO

1. Il contribuente può richiedere la rateizzazione degli avvisi di pagamento TARI ricevuti. Sulle somme rateizzate saranno applicati gli interessi legali.
2. La rateizzazione è concessa dal Gestore con le seguenti modalità:

N° RATE	IMPORTO MINIMO DA RATEIZZARE	IMPORTO MINIMO RATA	INTERESSI
12 MENSILI	50€ DOMESTICO 500€ NON DOMESTICO	30 €	TASSO LEGALE VIGENTE

3. L'utente decade dalla suddetta rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
4. Per la dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento esecutivi si rimanda al Regolamento generale delle entrate comunali.

#### Art. 24-bis

##### MODALITÀ PER L'ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO

1. È ammessa un'ulteriore rateizzazione per ciascuna delle rate di cui al precedente art. 24:
  - a) agli utenti che dichiarino, con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas, e/o idrici;
  - b) agli utenti in condizioni economiche disagiate comprovabili con apposita documentazione e valutabili dall'ufficio competente;
  - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
2. La richiesta di ulteriore rateizzazione di cui al comma 1 deve essere presentata entro la scadenza del termine ultimo riportato nel documento di riscossione al fine di essere valutata dall'ufficio competente secondo le modalità previste dalla legge, dal regolamento delle Entrate Comunali e dall'adeguamento proposto da Arera con la Delibera 15/22/R/Rif, con la quale è stato adottato il TQRIF (Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani).

#### Art. 25

##### RIMBORSI E RETTIFICHE DI IMPORTI NON DOVUTI

1. Per i rimborsi si applicano le norme dal Regolamento generale delle entrate comunali.
2. Sulle somme dovute dal contribuente e su quelle che devono essere rimborsate al contribuente si applicano gli interessi nella misura del tasso di interesse di cui al Regolamento generale delle entrate comunali.
3. Per le compensazioni si applicano le norme stabilite dal Regolamento generale delle entrate comunali.
4. Non viene eseguita istruttoria e non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori ad €12,00.
5. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, si procede all'accredito attraverso:
  - a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
  - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il termine previsto per la conclusione del procedimento di rimborso.In ogni caso l'importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile, se inferiore ad € 50,00.

#### Art. 26

##### IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 21 sia superiore ad € 5,00 .
2. Per il tributo giornaliero di cui all'art. 19 il contribuente non è tenuto al versamento qualora l'importo dovuto sia non superiore ad € 3,00.

#### Art. 27

##### FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.
2. In caso di affidamento del servizio il gestore designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti i poteri di cui al comma 1 mentre il funzionario responsabile designato dall'amministrazione comunale mantiene poteri di vigilanza e controllo.

#### Art. 28

##### VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il soggetto preposto svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo.  
A tal fine può:
  - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dandone preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta

rilevazione il soggetto preposto procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con cui può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere al gestore, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, su richiesta dello stesso copia o elenchi :
  - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità e planimetrie rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 comma 792 e seguenti, motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni di cui all'art. 29 e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

## Art. 29

### SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo verrà applicata la sanzione stabilita dei D.Lgs 471/97 e 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 31, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura del tasso legale.

Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 30

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato pagamento dell'avviso di accertamento esecutivo, nei termini ivi indicati, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dal Regolamento Generale delle Entrate comunali e dalle normative vigenti.

Art. 31

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento sono trattati nel rispetto del Reg. UE n. 679/2016.

Art. 32

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nella Legge 147/2013 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 33

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2023

## UTENZE DOMESTICHE

Categoria	Descrizione
UD00	Utenza domestica residenziale – abitazione principale
UD01	Utenza domestica residenziale – abitazione secondaria
UD02	Utenza domestica residenziale – pertinenza

## UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Descrizione
UND01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
UND02	Cinema e teatri
UND03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
UND04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
UND05	Stabilimenti balneari, Aree scoperte non pertinenti all'attività atta a produrre quantità minori di rifiuti urbani e simili agli urbani
UND06	Esposizioni, autosaloni
UND07	Alberghi con ristorante
UND08	Alberghi senza ristorante
UND09	Case di cura e riposo, caserme carceri e altre collettività
UND10	Ospedali e ambulatori
UND11	Uffici e agenzie
UND12	Banche, istituti di credito e studi professionali
UND13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
UND14	Edicola, farmacia, tabaccaio e altre plurilicenze
UND15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, negozio all'ingrosso
UND16	Banchi di mercato beni durevoli
UND17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
UND18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
UND19	Carrozziere, autofficina, elettrauto
UND20	Attività industriali con capannoni di produzione
UND21	Attività artigianali di produzione di beni specifici
UND22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
UND23	Mense, birrerie, hamburgerie
UND24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria
UND25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, formaggi, salumi, generi alimentari
UND26	Plurilicenze alimentari e/o miste
UND27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, rosticceria
UND28	Ipermercati di generi misti
UND29	Banchi di mercato generi alimentari
UND30	Discoteche, night club, sale giochi